



Comune di MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO **per la Disciplina dei** **Mercati**

L.R. Marche n. 27/2009 – Tit. I – Capo II – artt. da 33 a 46
Reg. Regionale, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011

Approvato con delib. C.C. n. 38 del 20/10/2011

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

ARTICOLO 1 - OGGETTO.

1. Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni della Legge Regionale 10 Novembre 2009, n.27(da ora “L.R.”) e del regolamento per l’attuazione del Titolo II, Capo II della L.R. Marche n. 27/2009, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011, recante norme in materia di “Commercio su aree pubbliche” (da ora “Reg.”) e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto** nel territorio comunale **su posteggi dati in concessione decennale per lo svolgimento dell’attività nei Mercati** che si tengono nel territorio comunale

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della relativa Delibera consiliare di approvazione.

TITOLO I : MERCATI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

1. Il presente Titolo disciplina l’Esercizio del “Commercio su Aree Pubbliche” svolto su posteggi individuati sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Ai sensi dell’art.33 e dell’art. 43 della L.R. si intende:

- Per “**Mercato**” l’area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l’erogazione di pubblici servizi (L.R. art.33 comma c).

A seconda delle caratteristiche il Mercato può essere:

Regolamento per la disciplina dei Mercati

- a) **Ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica, se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b) **Specializzato**, quando per il 90% dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio al Mercato stesso;
 - c) **Stagionale**, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - d) **Straordinario**, quando il mercato si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
 - e) **Mercato dell'usato dell'antiquariato e del collezionismo** non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
 - f) **Mercatini degli hobbisti**, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - g) **Mercato riservato ai produttori agricoli**, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);
- Per **“Posteggio”** la parte di area pubblica o privata del Mercato, di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di Commercio su aree Pubbliche (L.R. art.33 comma m).
 - Per **“Spunta”** in un mercato, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
 - Per **“Presenze effettive”** in un mercato, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - Per **“Presenze di spunta”** in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività;
 - Sono **“Hobbisti”** i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 33 comma 1, lettera h) e i) L.R. senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 della L.R., purché in possesso dei requisiti di cui all'Art. 8 della L.R.. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 1,

Regolamento per la disciplina dei Mercati

comma 4 della L.R. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56 della L.R.

- Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35 della L.R., può riservare posteggi agli hobbisti in altri mercati.

ARTICOLO 3 - AREE DESTINATE AI MERCATI.

1. Le aree destinate dal Comune allo svolgimento dei Mercati, la loro ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, le aree ed i posteggi eventualmente riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la quota di posteggi eventualmente riservata a soggetti svantaggiati, altre riserve, sono quelli individuati negli allegati elaborati cartografici completi di prospetti riepilogativi di seguito elencati:

- **TAVOLA n. 1: Area destinata allo svolgimento del “Mercato Settimanale del Capoluogo”** **Scala 1: 1000**
- **TAVOLA n. 2: Area destinata allo svolgimento del “Mercato Settimanale Frazione di Ca’Gallo ”** **Scala 1: 500**
- **TAVOLA n. 3: Area destinata allo svolgimento del “Mercato Settimanale Frazione di Borgo Massano ”** **Scala 1: 500**

Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune invia al Servizio competente della Regione la situazione relativa ai Mercati istituiti nel Comune, con l'indicazione delle notizie di cui all'art. 37 - comma 2 - della L.R. In caso di conferma integrale delle informazioni già in possesso della regione Marche, la comunicazione si intende esperita con l'ultima nota trasmessa.

Al fine dell'aggiornamento, il Comune invia alla struttura regionale, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DEI MERCATI.

1. Nel Comune di Montecalvo in Foglia sono istituiti tre Mercati periodici a posto fisso, da svolgersi sulle aree appositamente destinate e con le caratteristiche strutturali e dimensionali di seguito definite:

1 - Mercato settimanale del Capoluogo : Il Mercato, definibile come “Mercato Ordinario” ai sensi della L.R. art.33, lettera d), si svolge nel Capoluogo, nella giornata del Lunedì di ogni settimana.

L'area destinata allo svolgimento del Mercato è perimetrata nella allegata Tavola n.1 e comprende Via Campo Sportivo e Via Gramsci, con una superficie complessiva pari a Mq. 100.

Una porzione di superficie in Via Campo Sportivo, per Mq. 32, è riservata agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti ottenuti per coltura e/o allevamento.

All'interno dell'intera area destinata allo svolgimento del Mercato sono complessivamente individuati 3 Posteggi, di cui 2 (per una superficie complessiva pari a Mq. 72) per titolari di Autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche, ed 1 (con superficie di Mq. 32) riservato ad agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti.

Nel caso in cui il Mercato non dovesse svolgersi per mancanza di operatori entrambi i posteggi previsti all'interno dell'area di Mercato potranno essere utilizzati per la sosta e lo svolgimento dell'attività da parte di operatori del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sempre in osservanza delle norme vigenti per tale tipologia di svolgimento dell'attività, per quanto applicabili.

La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono definiti dalla Planimetria Generale e dal Tabulato di cui alla allegata Tavola n.1;

2 - Mercato settimanale Fraz. Ca' Gallo : Il Mercato, definibile come “Mercato Ordinario” ai sensi della L.R. art.33 - lettera d), si svolge in frazione Ca' Gallo, nella giornata del Martedì di ogni settimana.

L'area destinata allo svolgimento del Mercato comprendente la Piazza Rossa, per una superficie complessiva pari a Mq. 542, di cui una porzione di Mq. 24 riservata agli Agricoltori che vendono i loro prodotti.

All'interno dell'area destinata allo svolgimento del Mercato sono previsti 18 posteggi, per una Superficie totale di Mq. 542, di cui uno, con superficie di Mq. 24, riservato agli agricoltori.

La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono definiti dalla Planimetria Generale e dal Tabulato di cui alla allegata Tavola n.2.

3 - Mercato settimanale Fraz. Borgo Massano : Il Mercato, definibile come “Mercato Ordinario” ai sensi della L.R. art.33 - lettera d), si svolge in frazione Borgo Massano, nella giornata del Mercoledì di ogni settimana.

L'area destinata allo svolgimento del Mercato comprendente Via Liberazione, per una superficie complessiva pari a Mq. 304, di cui una porzione di Mq. 32 riservata agli Agricoltori che vendono i loro prodotti.

All'interno dell'area destinata allo svolgimento del Mercato sono previsti 9 posteggi, per una Superficie totale di Mq. 304, di cui uno, con superficie di Mq. 32, riservato agli agricoltori.

La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono definiti dalla Planimetria Generale e dal Tabulato di cui alla allegata Tavola n.3.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE DEI POSTEGGI - SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI – TRASFERIMENTO DEI MERCATI.

1. La **modifica della dislocazione** dei posteggi, **l'aumento o la diminuzione del numero di posteggi** (qualora in un Mercato si rendano disponibili dei posteggi e si ravvisi la necessità od opportunità di riorganizzare l'area interessata al fine di migliorarne l'accessibilità, di adeguare le superfici dei posteggi a nuove esigenze degli operatori muniti di veicoli attrezzati, o di soddisfare esigenze di pubblico interesse), lo **spostamento della data di svolgimento** di un Mercato, **il trasferimento del mercato**, possono essere disposti (L.R. art.36 - comma 1 e art. 22 – comma 3), con atto del Comune (la modifica di aumento e/o diminuzione del numero dei posteggi deve essere fatta con delibera del Consiglio Comunale; lo spostamento della data di svolgimento, con determina del Responsabile; lo spostamento della data di svolgimento temporaneo o provvisorio, per lavori, manifestazioni, con delibera di Giunta) sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, aggiornando conseguentemente la Planimetria ed il Prospetto relativi all'area del Mercato di cui trattasi.

2. Ogni variazione nella situazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività dovrà essere comunicata al Servizio competente della Regione, ai sensi dell'Articolo 37, comma 2, della L.R., entro il 30 giugno.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

3. Il Comune, potrà disporre il trasferimento (L.R. art.22 - comma 3) del Mercato, in modo temporaneo (con atto di Giunta Comunale) o definitivo (con atto di Consiglio Comunale), in una sede diversa da quella originaria o fissando per lo svolgimento una diversa giornata lavorativa, per le sottoelencate motivazioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) intervenuti vincoli o limitazioni imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico - sanitari.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. La Concessione del Posteggio per l'esercizio dell'attività nei Mercati può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'Autorizzazione relativa.

2. Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione del Mercato frequentato, il numero identificativo del Posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

3. La concessione del Posteggio nei mercati ha una durata di dieci anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda (L.R. art. 40, comma 1).

4. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nello stesso Mercato, esclusi quelli che, al momento dell'entrata in vigore della L.R. erano titolari di più posteggi nello stesso Mercato, o chi subentri nell'attività di altre Aziende già operanti nello stesso Mercato (L.R. art 40 - comma 3).

5. La concessione di Posteggio:

- Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune (L.R. art.40 - comma 7)
- Decade in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (L.R. art.41 - comma 7);
- Non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessione dell'Azienda o di un ramo di Azienda e conseguente subingresso del nuovo titolare (L.R. art.40 - comma 1);
- Può essere oggetto, in caso di accoglimento di apposita richiesta, di scambio consensuale tra operatori all'interno dello stesso Mercato (L.R. art.40 - comma 11);
- Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 7 - CRITERI E PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

1. In osservanza dei criteri e dei tempi fissati dal Bando Regionale appositamente pubblicato sul B.U.R. (L.R. art.41 - comma 4) gli operatori interessati presentano al Comune apposita domanda per il rilascio della concessione di posteggio.

2. In base alle domande pervenute il Comune redige la **Graduatoria** entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Bando Regionale per la presentazione delle domande stesse.

3. Nel caso di **Mercati già esistenti** la graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per il Mercato, tenendo conto delle seguenti priorità (L.R. art.41 - comma 5):

a) Assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti su Mercato di cui trattasi, sulla base di:

- 1) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
- 2) Anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- 3) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- 4) Istanza presentata da imprenditrici donne.

b) Assegnazione di posteggio ai nuovi richiedenti sulla base di:

- 1) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
- 2) Maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del Mercato;
- 3) Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- 4) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- 5) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- 6) Istanza presentata da imprenditrici donne.

4. Nel caso di **Nuovi Mercati** la graduatoria sarà formata tenendo conto delle seguenti priorità (L.R. art.41 - comma 6):

- a) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- b) Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere allo **Spostamento dell'intero Mercato in altra sede** i nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b) Anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;
- c) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

6. Qualora si proceda al **Trasferimento parziale del Mercato** (Fino ad un massimo del 40% dei posteggi) la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori che ne facciano richiesta sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente comma del presente Articolo 7.

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, semprechè il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

2. Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda o di un ramo d'Azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 58 della L.R., (Art. 25, comma 1, Reg.).

Regolamento per la disciplina dei Mercati

4. Nei casi di cui al comma precedente, il subentrante comunica l'avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto sub ingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione (Art. 25, comma 2, Reg.).

5. In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente l'originale dell'autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, nonché l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali (Art. 25, comma 3, Reg.).

6. In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l'avvenuta accettazione dell'eredità, l'originale dell'autorizzazione interessata, nonché un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali (Art. 25, comma 4, Reg.).

7. Qualora l'autorizzazione del cedente sia stata rilasciata da un Comune diverso da quello al quale è presentata la comunicazione di subentro, quest'ultimo provvede a trasmettere l'originale dell'autorizzazione del cedente al Comune che l'ha rilasciata (Art. 25, comma 5, Reg.).

8. La comunicazione abilita l'operatore all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza (Art. 25, comma 6, Reg.).

9. Il Comune provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, alla verifica dei requisiti e alla reintestazione della autorizzazione. La reintestazione è effettuata dal Comune sede di mercato per gli operatori con concessione di posteggio (Art. 25, comma 7, Reg.).

10. Il subentrante per causa di morte in un'attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all'art. 9 della l.r. 27/2009 (Art. 25, comma 9, Reg.).

11. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente , a eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (Art. 25, comma 10, Reg.).

12. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione entro trenta giorni dal suo verificarsi al Comune competente per territorio (Art. 25, comma 11, Reg.).

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO E SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Il titolare di concessione di un posteggio che intenda effettuare il **Trasferimento in altro posteggio non assegnato** deve farne apposita richiesta al Comune con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. Salvo quanto previsto dal precedente Articolo 4 del presente Regolamento e qualora non ostino motivi di carattere igienico-sanitario o altre norme specifiche (quale ad esempio la specializzazione merceologica del posteggio o eventuali riserve), la richiesta è accolta se non risulti prodotta, alla data di spedizione della raccomandata come risultante dal timbro postale o PEC, alcuna domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel posteggio richiesto.

3. Fino a quando non sarà possibile espletare l'assegnazione definitiva dei posteggi liberi, gli stessi potranno essere occupati temporaneamente, con le procedure ed i criteri di cui al successivo Articolo 10.

4. In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando il disposto dei commi precedenti, la priorità verrà stabilita sulla base della maggior anzianità di presenza al Mercato relativa agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione delle domande e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha maggior anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.

5. I **Trasferimenti Temporanei** di posteggio, nei casi in cui per validi motivi contingenti quelli concessi non dovessero essere temporaneamente utilizzabili, vengono stabiliti con apposita determinazione del Responsabile dell'Area competente.

6. Le domande di **Scambio consensuale** di posteggi all'interno dello stesso Mercato, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione (L.R. art.40 - comma 11).

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione

Regolamento per la disciplina dei Mercati

da parte dei titolari, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo criteri stabiliti dal Comune sulla base delle seguenti priorità: a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato; b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato; c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche; (L.R. art.40 - comma 4).

2. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione al Mercato.

3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.

4. Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività (Art. 25, comma 10, Reg.).

5. In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.

6. L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del Mercato con inizio all'orario stabilito dal regolamento comunale di cui all'art. 16.

7. Non può essere assegnata l'area in concessione suindicata qualora si tratti di box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo (L.R. art. 40 - comma 5).

ARTICOLO 11 - USO DEL POSTEGGIO.

1. Nell'ambito dello stesso Mercato nessun operatore, anche se titolare di più Autorizzazioni, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R. e di chi subentri nella attività di altre Aziende già operanti nello stesso mercato (L.R. art.40 - comma 3) con titolarità di più posteggi, di Società di persone cui siano conferite Aziende operanti nello stesso Mercato, qualora abbiano ottenuto concessione per i posteggi di cui erano titolari.

2. Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti (L.R. art.40 - comma 2).

3. E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

4. Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio.

5. L'Autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 12 - AMMISSIONE AI MERCATI.

1. Possono essere ammessi ai Mercati i titolari di Autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

2. Possono altresì essere ammessi al Mercato, qualora nello stesso siano previsti posteggi appositamente riservati (L.R. art. 35 - comma 1, lettera o - e art. 9, comma 3 del Reg.):

- Agli operatori comunitari, al fine di incrementare lo scambio e l'integrazione;
- a persone svantaggiate, in percentuale non superiore al 10% per cento dei posteggi;
- agli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti (anche registrati ai sensi dell'articolo 121 del TULPS), alle associazioni senza scopo di lucro, agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte;
- alle associazioni, agli enti, alle cooperative e alle imprese del commercio equo solidale, iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo solidale).

ARTICOLO 13 - OPERAZIONE DI MERCATO.

1. Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate al Mercato, come individuate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate.

2. Gli operatori ed i frequentatori dei Mercati sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le ulteriori disposizioni emanate dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina dei Mercati stessi.

ARTICOLO 14 - SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

1. Le **Superfici dei Posteggi** nei Mercati sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento.

2. I **Banchi di vendita** nei Mercati non possono superare le misure d'ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

Specializzazione merceologica	Lunghezza Ml.	Profondità Ml.
Calzature, tessuti, articoli di vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici, animali vivi, e prodotti affini ai suddetti	8,00	4,00
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria, alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti	10,00	4,00
Bigiotteria, souvenirs, orologi, fazzolettame, ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	8,00	4,00

3. Sono consentite misure più grandi soltanto nel caso di operatori già assegnatari di posteggio i quali hanno già operato nel Mercato con strutture di dimensioni maggiori, che in ogni caso non potranno essere ulteriormente aumentate.

4. Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo sempreché ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

5. Il Responsabile di Servizio disporrà in merito ad eventuali controversie.

6. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere, di norma, inferiore a cm.50.

ARTICOLO 15 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.

1. Le **tende** a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.

2. L'**altezza da terra** delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a mt. 2,00.

3. Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

4. Le merci poste in vendita debbono essere esposte ad una **altezza minima dal suolo** pari a cm.50, e soltanto ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili,

arredamento, e simili è consentita l'esposizione a terra della merce, come già previsto al precedente Articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - REGISTRI DEGLI OPERATORI CHE FREQUENTANO IL MERCATO.

1. Presso il Comune è tenuto per ogni Mercato un **Registro** nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto concessione di posteggio nel Mercato, compresi gli Agricoltori e gli altri operatori ammessi al mercato (cfr. precedente Art.12), con posteggio concesso.

2. Per ogni operatore verranno annotate nel Registro:

- Cognome e nome dell'operatore;
- Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
- Settore o Settori Merceologici autorizzati;
- Numero e superficie del posteggio concesso;
- Canone di posteggio dovuto ed estremi dei pagamenti dello stesso;
- Scadenza della concessione ed eventuali rinnovi della stessa;
- Assenze ed eventuali giustificazioni delle medesime;
- Diffide, sanzioni ed altri provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'operatore;
- Altre notizie ritenute utili dal Responsabile di Servizio.

3. Presso il Comune viene istituito per ogni Mercato anche un “**Registro delle presenze di spunta**” in cui vengono riportate le presenze di spunta acquisite da operatori non titolari di concessione di posteggio, ma presenti al Mercato di cui trattasi.

4. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l'orario stabilito (ore 8.00) annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

5. Non sono ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato.(L.R. art. 40 – comma 6).

6. Gli operatori che effettuano l'operazione di spunta e, avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore (Art. 9, comma 8 del Reg.).

ARTICOLO 17 - COMPUTO DELLE ASSENZE.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

1. Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del posteggio (L.R. art.41 - comma 7, lettera b), è per ogni anno solare pari al numero di presenze possibili nel corso di quattro mesi, e viene quindi in genere calcolato secondo il rapporto di una assenza ogni tre giorni di mercato.

2. Per i soggetti titolari di nuova Autorizzazione che abbiano iniziato l'attività entro i termini stabiliti dalla Legge, cioè sei mesi a decorrere dalla data dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione, il computo del periodo massimo consentito di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.

3. Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.

4. Le assenze per malattia, gravidanza non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio se documentate adeguatamente.

5. La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma precedente deve essere presentata al comune entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.

6. Nel caso di Mercati con svolgimento inferiore all'anno le assenze sono calcolate in proporzione dell'effettiva durata del Mercato stesso.

7. Qualora il posteggio sia stato concesso, e venga utilizzato, per attività stagionale, il numero massimo di assenze consentito è ridotto in proporzione della durata della "stagione".

8. Nel computo delle assenze non si dovrà tenere conto dei Mercati che, per cause contingenti o in applicazione di apposite norme, non hanno effettivamente avuto luogo.

9. Gli operatori titolari di più Autorizzazioni devono presentare, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola Autorizzazione (L.R. art.40 - comma 10).

10. L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnato all'ora di inizio della contrattazioni, o che liberi il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo i casi di maltempo o di forza maggiore appositamente autorizzati dal Responsabile di Servizio, verrà considerato assente.

ARTICOLO 18 - POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.

1. I posteggi riservati agli Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

2. La Concessione del posteggio ha durata decennale.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

3. Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori debbono essere titolari di apposita Autorizzazione o SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e smi.

4. Per eventuali posteggi riservati agli Agricoltori non ancora concessi si procederà al rilascio di concessione sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando i sottoelencati criteri di priorità:

- Agricoltori già titolari di posteggio che abbiano presentato domanda di trasferimento o miglioria;
- Agricoltori abituali frequentatori del Mercato che non siano titolari di concessione di posteggio, sulla base del maggior numero di presenze maturate nel Mercato;
- Nuovi operatori, con priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.

6. I Posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni potranno essere assegnati, per il periodo di non utilizzo o, se liberi, anche per un periodo predeterminato indicato dal richiedente, agli Agricoltori che, avendone titolo, ne facciano richiesta.

7. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria formulata con le modalità di cui al comma 4 del presente Articolo.

8. L'operatore decade dalla concessione di posteggio nei casi di seguito elencati:

- In tutti i casi espressamente previsti dalla L.R. e dalle norme vigenti per quanto applicabili;
- In caso di revoca o decadenza dell'Autorizzazione rilasciata o della SCIA all'operatore ai sensi delle vigenti norme;
- In caso di perdita della qualità di Agricoltore;
- Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività di coltivazione o di allevamento fatte salve le facoltà previste dall'art 4 D.Lgs. 228/2001;
- Qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore ad un terzo di quello per il quale gli è stato concesso il posteggio, o superi il numero massimo di assenze consentite, calcolato secondo il rapporto di una assenza ogni tre giorni di Mercato.

9. Per i nuovi operatori il computo del numero massimo di assenze decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione del posteggio.

10. Il posteggio riservato agli agricoltori è legato direttamente al soggetto e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune (Art. 13, comma 2, Regolamento Reg.).

Regolamento per la disciplina dei Mercati

11. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario il posteggio può essere assegnato giornalmente anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.

12. Anche nel caso di agricoltori presenti al Mercato trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.

13. Le aree ed i posteggi riservati agli agricoltori sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati, comprensivi di Planimetrie in scale adeguate e Prospetti riepilogativi delle superfici delle aree e dei posteggi.

ARTICOLO 19 - ALTRI POSTEGGI RISERVATI.

1. Nei casi in cui in un Mercato siano previsti posteggi riservati agli Artigiani, ai Mestieranti ed alle Associazioni senza scopo di lucro (Art. 9, comma 3, lettera d, Regolamento Reg.) o a soggetti svantaggiati (Art. 9, comma 3, lettera c, Reg.) o agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte (Art. 9, comma 3, lettera d, Reg.) o agli operatori comunitari (Art. 9, comma 3, lettera b, Reg.), questi possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per il Mercato di cui trattasi.

2. Per la concessione dei posteggi, per ciascuna specifica categoria di riserva, si procederà sulla base di una graduatoria formata applicando, nell'ordine, i criteri di priorità dettati al precedente Articolo 7 del presente Regolamento.

3. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati potranno essere assegnati giornalmente, per ciascuna specifica categoria di riserva, ad operatori che ne hanno titolo, applicando gli stessi criteri di priorità dettati per le Assegnazioni Temporanee al precedente Articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

1. L'operatore titolare della concessione di posteggio decade dalla concessione nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, come disciplinata dall'art. 38 della L.R., (L.R. art. 41 - comma 7) e dal presente Regolamento.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

2. Nel caso di decadenza della concessione del posteggio il Comune, che ha accertato l'infrazione, deve avviare il procedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato e, entro trenta giorni dalla fine del procedimento, inviare al Servizio competente della Regione copia degli atti relativi.

3. Considerata la gravità degli effetti dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, i competenti Uffici Comunali dovranno provvedere a tenere costantemente aggiornata la situazione delle presenze ed il computo delle assenze degli operatori al Mercato (vedi precedenti Articoli 16 e 17 del presente Regolamento), garantendone il facile accesso e la agevole consultazione agli interessati, ed avvertendo per tempo gli operatori commerciali sia del raggiungimento del limite massimo consentito per le assenze che degli effetti conseguenti.

ARTICOLO 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

1. Ai sensi dell'Articolo 27 comma 5 del Reg., la concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza conseguenti oneri a carico del Comune.

2. Nel caso di cui al precedente comma l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale in sostituzione di quello per il quale è stata revocata la concessione

3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere superficie inferiore a quello originario, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore interessato il quale, in attesa della assegnazione del nuovo posteggio, ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del Mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

4. La durata della concessione del posteggio concesso in sostituzione di quello revocato rimane invariata rispetto a quella originaria.

ARTICOLO 22 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

1. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di mercato.

2. E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

3. In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti commi 1 e 2 del presente Articolo gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.

4. In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso, in deroga ai limiti di rumorosità (Legge 26 ottobre 1995, N. 447).

ARTICOLO 23 - PULIZIA DEL POSTEGGIO.

1. Durante lo svolgimento del Mercato gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

2. Al termine del Mercato i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori – idonei per la raccolta differenziata - messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità.

4. Nei casi in cui sul posteggio sia stata realizzata una qualsiasi struttura, regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione del posteggio ha l'onere di conservare la stessa in perfetto stato di manutenzione, eseguendo a suo completo carico, per tutto il periodo di validità della Concessione, ogni opera necessaria o ordinata dai competenti Organi o Uffici Comunali.

ARTICOLO 24 - CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E

T.O.S.A.P.

1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il Canone di Concessione dei Posteggi, nella misura e

Regolamento per la disciplina dei Mercati

secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale (L.R. art.41 - comma 8).

2. Per “Canone di concessione dei posteggi” si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per consentire l'utilizzazione del Suolo Pubblico ai fini commerciali, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.

3. Gli operatori che fruiranno di assegnazioni temporanee di posteggio pagheranno per ogni singola assegnazione, della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche calcolata per il posteggio assegnato, addizionata di una eventuale quota aggiuntiva onnicomprensiva degli oneri a carico del Comune (allestimento area, raccolta rifiuti, ecc.), nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. Le norme dettate ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo trovano applicazione anche per quanto concerne i posteggi riservati ad Agricoltori o ad altri operatori, se previsti, dati in concessione o assegnati temporaneamente, che pagheranno Canone e T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. Il costo del canone è pari a quello stabilito con delibera di Giunta Comunale N. 15 del 01.02.2011 ed eventuali aggiornamenti saranno stabiliti con delibera di Consiglio Comunale.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.

1. Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (Art.38 - comma 5, L.R.) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

2. E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

3. La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolci e confezionati e giocattoli.

4. Per esigenze di carattere igienico-sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati

Regolamento per la disciplina dei Mercati

temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.

5. La norma di cui al precedente comma ha validità anche per la concessione o assegnazione temporanea di posteggi riservati, ad Agricoltori o ad altri, se previsti nel Mercato di cui trattasi.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 26 - USO DEI VEICOLI.

1. E' consentito l'ingresso nell'area di Mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature degli operatori, purché l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.

2. Per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti nel tempo.

ARTICOLO 27 - ORARI.

1. I giorni di attività dei singoli Mercati sono quelli dettati al precedente Art.4 del presente Regolamento.

2. Gli orari per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alle norme regionali (L.R. art 44), oltre agli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento.

3. Come indirizzo generale l'orario delle contrattazioni nei Mercati non dovrà eccedere le cinque ore giornaliere, comprese orientativamente tra le 8,00 e le 13,00 con possibilità di anticipazione nel periodo estivo (orientativamente dal 1 Giugno al 31 Agosto) degli orari di apertura e chiusura, comunque non oltre trenta minuti.

4. Per la collocazione delle proprie attrezzature e l'allestimento dei banchi gli operatori potranno accedere all'area di mercato con anticipo di 60 minuti rispetto all'orario fissato per l'inizio delle contrattazioni.

Regolamento per la disciplina dei Mercati

5. Ogni posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.

6. Dopo l'inizio delle contrattazioni non sarà più ammesso all'interno del Mercato l'allestimento dei banchi da parte degli operatori titolari di concessione di posteggio, ed i posteggi con banchi non ancora allestiti saranno considerati non utilizzati ed i relativi titolari di concessione verranno registrati come assenti, e di conseguenza i posteggi potranno essere assegnati temporaneamente ad altri operatori, in osservanza di quanto dettato ai precedenti Articoli 10, 18 e 19 del presente Regolamento.

7. Potranno essere in ogni caso stabilite limitazioni nei casi e per i periodi in cui l'area destinata allo svolgimento dell'attività non sia disponibile per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari e di pubblico interesse.

8. In occasione dello svolgimento dei Mercati gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su Aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del Mercato.

9. E' vietata l'effettuazione di Mercati nelle giornate festive di: 1 e 6 gennaio, 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 8 e 25 e 26 dicembre;

10. In deroga al comma precedente, su richiesta della maggioranza degli operatori frequentanti il mercato, da presentarsi almeno 15 giorni prima, il Responsabile dell'Area con apposita ordinanza, potrà disporre l'anticipo o il posticipo del giorno di mercato.

11. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui L.R. art.44.

ARTICOLO 28 - NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Gli operatori presenti al mercato devono attenersi alle norme di comportamento di seguito riportate:

- Devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento del Mercato e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori;
- Devono tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell'utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti al servizio e vigilanza del Mercato;
- Non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- Devono adempiere, secondo le modalità di Legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;

Regolamento per la disciplina dei Mercati

- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche.

ARTICOLO 29 - DIREZIONE DEI MERCATI

1. La Direzione dei Mercati è affidata ad un dipendente Comunale, appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze del Sindaco in materia;
- Curare la disciplina dei Mercati;
- Tenere costantemente aggiornate le schede di presenza ai Mercati degli operatori;
- Segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
- Proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento dei Mercati e la disciplina del Commercio negli stessi;
- Assegnare temporaneamente i posteggi non occupati dai titolari delle relative Concessioni seguendo i criteri di cui agli Articoli 10, 18 e 19 del presente Regolamento;
- Adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento dei Mercati, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

ARTICOLO 30- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006, con le modalità e le tempistiche previste dalla L.R. art 38-bis, commi, 1, 2, 3, 4).

ARTICOLO 31 - ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI DEI MERCATINI DEGLI HOBBISTI.

1. Per l'istituzione e l'assegnazione dei posteggi dei mercatini degli Hobbisti si fa riferimento all'art. 23 e all'art. 24 del Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche della Regione Marche, approvato con DGR n. 872 del 20.06.2011 e le disposizioni dettate dall'art. 43 della L.R..

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITA'.

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori dei Mercati, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO 33 - SOSPENSIONE DEL MERCATO.

I Mercati potranno non aver luogo per cause contingenti (metereologi che, eventi eccezionali, organizzative, ecc.), e la loro sospensione sarà fissata con apposita determinazione del Responsabile dell'Area.

ARTICOLO 34 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO.

1. Il Comune potrà disporre con apposito atto del Consiglio Comunale la soppressione (L.R. art.36 - comma 1) del Mercato, qualora si concreti una delle condizioni di seguito elencate:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) esiguo numero di operatori presenti al Mercato;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

ARTICOLO 35 - SANZIONI.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme vigenti sono punite con le sanzioni amministrative previste del dettato dell'art.45 della L.R.

2. La mancata osservanza di eventuali norme specifiche dettate dal presente Regolamento o da Ordinanze del Sindaco o da altre norme regolamentari applicabili comporterà, qualora le norme di legge vigenti non contemplino specificatamente la violazione, la sanzione

Regolamento per la disciplina dei Mercati

amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, graduata sulla base delle norme vigenti del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione dei regolamenti e ordinanze comunali.

3. Ogni infrazione comporterà anche la diffida, all'operatore che l'ha commessa, da parte del Responsabile di Servizio.

4. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti per quanto applicabili.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni (L.R. art.45 - comma 5).

6. La "Recidiva" si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se l'operatore ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dalla L.R., dal Reg. regionale approvato con DGR n. 872 del 29.06.2011, nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

2. Il presente regolamento viene pubblicato in forma permanente nel sito web istituzionale del Comune di Montecalvo in Foglia, nella sezione "FIERE E MERCATI".

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
------------------	--------

TITOLO I : MERCATI

Art. 2 - Definizioni	Pag. 3
Art. 3 - Aree destinate ai Mercati	Pag. 4
Art. 4 - Caratteristiche dei Mercati	Pag. 5
Art. 5 - Modifiche dei Posteggi - Spostamento della data dei Mercati	Pag. 6
Art. 6 - Concessione del Posteggio	Pag. 7
Art. 7 - Criteri e Priorità per la Concessione dei posteggi	Pag. 8
Art. 8 - Subingresso nella Concessione del Posteggio	Pag. 9
Art. 9 - Trasferimento e Scambio di Posteggio	Pag. 11
Art. 10 - Assegnazioni Temporanee	Pag. 12
Art. 11 - Uso del Posteggio	Pag. 13
Art. 12 - Ammissione ai Mercati	Pag. 13
Art. 13 - Operazioni di Mercato	Pag. 14
Art. 14 - Superficie dei Posteggi Misura dei Banchi di vendita	Pag. 14
Art. 15 - Caratteristiche delle attrezzature	Pag. 15
Art. 16 - Registri degli operatori che frequentano il Mercato	Pag. 15
Art. 17 - Computo delle Assenze	Pag. 16
Art. 18 - Posteggi riservati agli Agricoltori	Pag. 17
Art. 19 - Altri Posteggi riservati	Pag. 18
Art. 20 - Decadenza della Concessione di Posteggio	Pag. 19
Art. 21 - Revoca della Concessione di Posteggio per motivi di Pubblico Interesse	Pag. 19
Art. 22 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 20
Art. 23 - Pulizia del Posteggio	Pag. 20
Art. 24 - Canone di Concessione del Posteggio e T.O.S.A.P.	Pag. 21
Art. 25 - Disposizioni igienico - sanitarie	Pag. 22
Art. 26 - Uso dei Veicoli	Pag. 22
Art. 27 - Orari	Pag. 23
Art. 28 - Norme di Comportamento	Pag. 24
Art. 29 - Direzione dei Mercati	Pag. 24
Art. 30 - Documento Unico di Regolarità Contributiva	Pag. 25
Art. 31 - Istituzione e assegnazione posteggi dei mercatini Degli Hobbisti	Pag. 25
Art. 32 - Responsabilità	Pag. 25
Art. 33 - Sospensione del Mercato	Pag. 25
Art. 34 - Soppressione del Mercato	Pag. 26
Art. 35 - Sanzioni	Pag. 26
Art. 36 - Disposizioni Finali e Transitorie	Pag. 26